

ART. 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci sostenitori, tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno il loro contributo economico nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà per il Socio di esercitare il diritto di recesso.

La domanda di ammissione all'Associazione, accompagnata dal versamento della quota associativa, deve essere consegnata al Segretario dell'Associazione, debitamente compilata su apposito modulo e sottoscritta dalla persona fisica, o dal rappresentante legale della persona giuridica.

Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla normativa di cui ai D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento 679/UE/2016 ed impiegati per le sole finalità perseguite dall'Associazione, previo consenso scritto del Socio.



Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei presenti. L'eventuale diniego deve essere motivato. Le deliberazioni sono comunicate agli interessati ed annotate nel libro dei Soci.

ART. 5 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci, ivi inclusi i soci sostenitori, hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali e diritto di voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno in Assemblea ordinaria o straordinaria.

I Soci hanno diritto di voto solo se non sospesi ed in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi approvati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di essere informati sulle attività dell'Associazione ed hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'Associazione.

ART. 6 - Doveri dei Soci - Rimborsi

I Soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto o qualsiasi delibera assunta dagli organi sociali.
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione partecipando alle prove impegnandosi a imparare i brani proposti.
- di pagare annualmente, alla scadenza stabilita, la quota associativa ordinaria decisa dal Consiglio Direttivo, oltre alla caparra per la dotazione della tunica (abito da concerto) ed eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo.

L'omesso versamento della quota associativa e dei contributi comporta la decadenza dalla qualità di Socio.

La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili.

L'Associazione si avvale dell'attività prestata in forma gratuita dai propri associati, in ragione delle esigenze e disponibilità personali.



I Soci che hanno prestato la loro attività in favore dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Su tali rimborsi e su quelli per trasferte legate alle attività corali, decide il Presidente.

ART. 7 - Recesso ed esclusione del Socio

Il Socio può recedere dall'Associazione in ogni tempo mediante comunicazione verbale o scritta al Segretario. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, in altre parole per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione deve essere adeguatamente motivata. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato può proporre ricorso al giudice ordinario.

ART. 8 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Vice-presidente, se nominato
- Segretario,
- Tesoriere,
- Revisore dei conti, se nominato

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito per la durata di tre anni, salvo rielezione. Non è ammesso il cumulo di cariche.

In ipotesi di carica resasi vacante per qualsiasi motivo durante il mandato, salvo quanto previsto per il Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a nuova nomina mediante cooptazione dei Soci votati e non eletti o in mancanza deve provvedere alla convocazione tempestiva dell'assemblea soci per la nomina di un sostituto.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini di svolgimento della funzione.

ART. 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare ai Soci con qualsiasi mezzo di comunicazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la sede, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Competenze dell'Assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva in via definitiva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo;
- c) delibera sulle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o dai Soci da apportare all'Atto Costitutivo ed allo Statuto;
- d) approva il Regolamento dell'Associazione ed i suoi emendamenti;
- e) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- g) propone eventuali modifiche o integrazioni alle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione approvate dal Consiglio Direttivo;
- h) delibera su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 - Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita con un numero di Soci presenti, in proprio o in delega, che rappresentino almeno 1/4 degli iscritti aventi diritto di voto.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Socio. Sono vietate deleghe permanenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione del Terzo Settore è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole di 3/4 dei presenti.

È possibile svolgere un'assemblea via streaming, con mezzi che permettano di accertare l'identità delle persone intervenute e il loro diritto a partecipare.

ART. 11- Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) consiglieri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti ed è presieduto dal Presidente. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

È composto da: Presidente, Vicepresidente, Segretario, cariche non cumulabili fra loro.

A loro si aggiungono: Tesoriere, Responsabile pubbliche relazioni e Responsabili di sezione.

Le dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo devono essere comunicate ed accettate dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La convocazione contenente l'ordine del giorno la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza anche entro tre giorni. È possibile svolgere un'assemblea via streaming, con mezzi che permettano di accertare l'identità delle persone intervenute e il loro diritto a partecipare.

Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione e di gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo: a) approva il rendiconto consuntivo e il conto preventivo annuali, che devono essere predisposti dal Tesoriere, visti dal Revisore dei Conti, se nominato, e sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea; b) elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività; c) delibera in via preventiva su tutti gli atti di straordinaria amministrazione da demandare all'approvazione definitiva dell'Assemblea; d) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione; e) si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l'Associazione ed i Soci; f) Nomina, revoca il Direttore Artistico; g) delibera su ammissione soci, sentito il direttore artistico; h) delibera circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci.

ART. 12 - Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha funzione d'indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. Ha l'obbligo di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, di presiederle e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori per singoli atti.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono assunte dal Vicepresidente e in sua mancanza, collegialmente dal Consiglio Direttivo, che può delegarle ad un Consigliere.

Gestisce, unitamente al Tesoriere, il conto corrente bancario dell'Associazione.

ART. 13 - Vicepresidente

Laddove eletto, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

ART. 14 - Segretario

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea dei Soci su consiglio del Presidente; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono: a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico; b) i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le e-mail ed i numeri telefonici.

Il Segretario è il responsabile del trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento 679/UE/2016.

ART. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei Soci su consiglio del Presidente; dura in carica tre anni e può essere rieletto. Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione. Gestisce il conto corrente bancario.

Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite; richiede a ogni Socio il pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; paga le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva assegni e altri documenti; redige il rendiconto consuntivo e il conto preventivo da sottoporre al visto del Revisore dei Conti, se nominato. Compete al Tesoriere la redazione annuale della documentazione necessaria a fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 16 - Direttore Artistico

Il Direttore Artistico viene nominato dal Consiglio Direttivo e ha la responsabilità di perseguire l'indirizzo artistico dell'Associazione, cura la preparazione individuale e collettiva del gruppo e può proporre al Consiglio Direttivo uno o più collaboratori esterni. Determina gli organici con cui eseguire il repertorio e in collaborazione con il Consiglio Direttivo concorda i brani del repertorio.

Il Direttore Artistico dimissionario deve presentare le proprie dimissioni scritte al Presidente e concordare con il Consiglio Direttivo un congruo periodo per il passaggio delle consegne ad altro Maestro, con particolare riguardo ai periodi di coordinamento e organizzazione delle esibizioni, concerti e rapporti di pubbliche relazioni già confermati e/o in essere con enti pubblici o privati. Al Direttore Artistico compete la gestione dei rapporti con musicisti siano essi esterni all'Associazione e saltuari, o interni e necessari all'attività di base; gestisce l'eventuale collaborazione con altri soggetti operanti nell'ambito musicale mantenendo costante l'obiettivo di cooperazione fra tutte le figure in gioco: coristi, musicisti, ecc.

B
M
A
I

φ
S

⊗

OR
BMS

Bom
M

A
Ad
P

pl

⊗

BA

TP

⊗

⊗

MR

6
L
S
S
S

ART. 17 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, se nominato, viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto per un massimo di due mandati.

Spetta al Revisore dei Conti, se nominato, in qualità di organo di controllo l'esame dei rendiconti preventivi e dei conti consuntivi predisposti dal Tesoriere, la presentazione all'assemblea di una relazione sui rendiconti stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa documentazione.

ART. 16 - Risorse economiche

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote e contributi ordinari e straordinari degli associati;
- sovvenzioni o aiuti finanziari di privati, Stato, enti o istituzioni;
- eredità, donazioni e legati;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti.

Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività statutaria.

È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore.

È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie.

ART. 17 - Rendiconto economico-finanziario e conto preventivo

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale, decorre dal primo settembre di ogni anno e termina il trentuno agosto dell'anno successivo. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario ed il conto preventivo sono predisposti dal Tesoriere, visti dal Revisore dei Conti, se nominato, ed approvati dal Consiglio Direttivo, depositati e consultabili presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea ed inviati ai Soci tramite posta o e-mail insieme con la convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione definitiva con le maggioranze previste nel presente Statuto.

Il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo devono essere approvati entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.



Statuto di associazione non riconosciuta ETS a carattere culturale denominata
"JOYFUL SINGERS E.T.S."

ART. 1 – Sede e durata

1. L'Associazione "Joyful Singers E.T.S." ha sede legale in Vanzaghello (MI), all'indirizzo di Via Cavour, n 19 e l'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti.

2. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, ha durata illimitata nel tempo.

ART. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 3 - Finalità e attività

Gli scopi che i soci dell'Associazione corale intendono perseguire sono lo studio, la pratica, l'approfondimento e la diffusione della musica in forma collettiva, con particolare riferimento al genere Gospel e Spiritual, tramite concerti e manifestazioni musicali in genere. Nel perseguire gli scopi statuari l'Associazione potrà collaborare con privati, associazioni, enti pubblici, ecc. L'Associazione potrà svolgere l'attività in oggetto sia a titolo gratuito sia in qualsiasi forma venisse individuata dal Consiglio Direttivo. Per il miglior perseguimento dei fini divulgativi della musica Gospel e Spiritual, l'Associazione potrà promuovere, organizzare e/o partecipare a corsi di formazione, aggiornamento, approfondimento, seminari ecc. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, si avvalgono in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e sono le seguenti attività di cui all'art 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

In particolare, l'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, si proporrà:

1. di essere luogo d'incontro e forma di aggregazione attraverso l'interesse comune del canto, ampliando la conoscenza della musica Gospel e Spiritual anche attraverso contatti fra enti e associazioni che praticano questo genere musicale.
2. come mezzo di diffusione della cultura musicale e artistica Gospel e Spiritual, attraverso la partecipazione a concerti e manifestazioni musicali